

SCUOLA FORENSE "FONDAZIONE VINCENZO GERACI"

IL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE EX ART. 702 BIS C.P.C.

AVV. SERGIO PIZZUTO

Corso anno 2018/2019

LA RATIO DELLA NORMATIVA INTRODOTTA DALLA L. 18/06/2009 N. 69

- Offrire un rito alternativo, agile, ma al tempo stesso sufficientemente garantista in un'ottica di decisa riduzione dei tempi processuali in relazione a controversie che non richiedano un iter istruttorio particolarmente complesso

Il procedimento sommario è a cognizione piena, ma ad istruttoria semplificata, come si evince sia dal fatto che il provvedimento finale è idoneo ad acquistare efficacia di giudicato ex art. 2909 c.c. (v. art. 702 quater c.p.c.), sia dal fatto che le prove che il giudice deve assumere sono non già quelle "indispensabili" ai fini dell'oggetto della causa (come previsto dall'art. 669sexies c.p.c. in materia di procedimento cautelare uniforme) bensì quelle "**rilevanti**" ai fini del decidere (art. 702 ter, 5° comma, c.p.c.); in pratica, nel rito di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c. la sommarietà non va intesa come superficialità o riduzione al minimo delle prove, bensì come omissione di formalità e di formule sacramentali e, quindi, di semplificazione e snellimento delle procedure.

Conseguenza di questa concezione è che, nel rito sommario opera con **pienezza e senza alcuna limitazione** il principio dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. e quindi, l'unico vantaggio che può ottenere l'attore rispetto al procedimento ordinario è quello di una maggiore speditezza della trattazione, ma non già un suo esonero dall'assolvimento di tale onere (oltre che di quello preventivo di allegazione). È quindi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 702 bis c.p.c. per contrasto con l'art. 111 Cost. perché consentirebbe al ricorrente di sottrarsi all'assolvimento dell'onere probatorio delle sue pretese, anche utilizzando tale strumento processuale in combinato disposto con l'istituto della consulenza tecnica preventiva

Può ben affermarsi che la distinzione tra cause assoggettabili o meno al rito sommario è non già quella tra cause facili e cause difficili in base all'oggetto della domanda ed alle questioni da trattare e decidere, bensì tra cause che richiedono un'attività istruttoria articolata e complessa e cause che richiedono un'istruzione breve e semplice (o, addirittura, non richiedono affatto attività istruttoria), da individuarsi esclusivamente in base al thema probandum proposto dalle parti (Trib. Piacenza, 27-05-2011; conf. Trib. Campobasso, 09-05-2013)

Mentre la sommarietà del procedimento cautelare soddisfa l'esigenza di assicurare un diritto con effettività immediata, ed è sinonimo di un accertamento tendenzialmente non approfondito, la sommarietà del procedimento di cognizione di cui all'art. 702 bis c.p.c. e ss., mira a definire la lite con rapidità, in ragione della più o meno manifesta fondatezza o infondatezza della domanda e della dipendenza del relativo accertamento da poche e semplici acquisizioni probatorie. La scelta del giudice di merito di esercitare o meno gli ampi poteri d'iniziativa istruttoria concessigli dall'art. 702 ter c.p.c., comma 5, esprime una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da una motivazione esente da vizi di logica giuridica, restando nel contempo esclusa la sola possibilità di decidere la controversia mediante l'applicazione dell'art. 2697 c.c., quale regola di giudizio, nel senso che il giudice non può dare per esistenti fonti di prova decisive e nel contempo astenersi dal disporre l'acquisizione d'ufficio (Cass. civ. Sez. II, 25-02-2014, n. 4485)

La norma di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c., non ha natura meramente risarcitoria, bensì sanzionatoria, avendo essa introdotto nell'ordinamento una forma di "danno punitivo" diretto a scoraggiare l'abuso del processo e degli strumenti forniti dalla legge alle parti. Agisce con condotta sleale e scorretta, quindi abusiva, la parte convenuta che, chiamata in giudizio con ricorso sommario, presenti eccezioni e domande riconvenzionali manifestamente infondate al solo fine di ottenere la conversione del rito semplificato in rito ordinario. (Trib. Lamezia Terme, 12-07-2011)

AMBITO DI APPLICAZIONE «FACOLTATIVA»

Il procedimento ex art. 702 bis è applicabile a tutte le cause attribuite alla decisione monocratica del Tribunale sempreché le esigenze istruttorie ne consentano l'adozione

Ai fini dell'applicazione del procedimento sommario di cui all'art. 702-bis c.p.c. e ss., la sommarietà dell'istruzione (art. 702-ter, comma 3, c.p.c.) dovrà essere valutata non con riferimento all'oggetto della domanda, bensì in relazione alle prove necessarie per la decisione, sulla base delle difese delle parti. (Trib. Mondovì, 12-11-2009)

La verifica della compatibilità tra istruzione sommaria propria del procedimento di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. e fattispecie concretamente portata in giudizio va effettuata con riferimento non alle sole deduzioni probatorie formulate dalle parti, bensì **all'intero complesso delle difese ed argomentazioni che vengono svolte in quel dato giudizio**, tenendo conto, tra l'altro, della complessità della controversia, del numero e della natura delle questioni in discussione

Cass. civ. Sez. I, 14-03-2017, n. 6563

I CASI DI APPLICAZIONE «VINCOLATA» EX D.L. 1/09/2011 N. 51

Il legislatore del 2011 ha previsto l'applicazione del rito semplificato di cui all'art. 702 bis c.p.c. – con espressa esclusione dei commi 2 e 3 dell'art. 702 ter c.p.c. - alle seguenti fattispecie:

1. Procedimento per la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato
2. Procedimento per l'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia
3. Procedimento per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
4. Procedimento per le controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea

5. Procedimento per le controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea
6. Procedimento per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale
7. Procedimento di opposizione al diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare
8. Procedimento per l'opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio
9. Procedimento per le azioni popolari e per le controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali

10. Procedimento in materia di eleggibilità ed incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo
11. Procedimento per l'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo
12. Procedimento per la riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche
13. Procedimento per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei Notai
14. Procedimento per l'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
15. Procedimenti in materia di discriminazioni (L. 06/03/1998 n. 40)
16. Controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità
17. Controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento

I CASI DI ESCLUSIONE

- Le controversie riservate alla trattazione collegiale del Tribunale (art. 50 bis c.p.c.)
- Le controversie attribuite in unico grado alla Corte di Appello (es. equa riparazione del danno per irragionevole durata del processo o il contenzioso antitrust)
- Le controversie di grado di appello
- Le controversie di competenza del Giudice di Pace (Il procedimento sommario, previsto dagli artt. 702-bis e seguenti c.p.c., è applicabile esclusivamente alle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che in tutte le ipotesi in cui la competenza appartenga ad un diverso giudice, non se ne può invocare l'applicazione. Cass. civ. Sez. VI, 11-11-2011, n. 23691)

UN CASO CONTROVERSO: LE LITI SOGGETTE AL RITO DEL LAVORO

- Il procedimento sommario previsto dall'art. 702-bis c.p.c. e ss., può trovare applicazione anche per le controversie soggette al rito del lavoro. (Trib. Napoli, 25-01-2011)
- Il procedimento sommario di cognizione di cui agli art. 702-bis c.p.c. e ss. è applicabile anche con riferimento alle controversie locatizie, assoggettate in quanto tali al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., mutuato da quello del lavoro. (Trib. Napoli, 25-05-2010; conf. Trib. Lamezia Terme, 12-03-2010)

- Qualora una domanda concernente una controversia soggetta al rito speciale locatizio sia stata introdotta, erroneamente, nelle forme del procedimento sommario di cognizione, il giudice adito non può dichiararne per tal motivo la inammissibilità, ma deve disporre il mutamento del rito da speciale sommario a speciale ordinario, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., fissando l'udienza di discussione ed assegnando alle parti un termine per l'integrazione degli atti. (Trib. Torre del Greco, 10-02-2010; Torre Annunziata, 10 febbraio 2010)
- Qualora una domanda concernente una controversia soggetta al rito speciale locatizio o a quello del lavoro sia stata introdotta, erroneamente, nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ex art. 702-bis c.p.c., deve dichiararsene l'inammissibilità, e non disporsi il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c.. (Trib. Modena Ord., 18-01-2010; Trib. Bologna, 29 ottobre 2009)

ALCUNE IPOTESI SCRUTINATE DALLA GIURISPRUDENZA DI MERITO

- Può trovare applicazione il procedimento sommario di cui *all'art. 702-bis c.p.c.* in ipotesi di **impugnazione di delibera dell'assemblea degli obbligazionisti**, trattandosi di controversia in cui il tribunale giudica in composizione monocratica. (Trib. Mantova, 15-11-2010)
- E' ammissibile il ricorso al procedimento sommario di cui *all'art. 702-bis c.p.c.*, ove si chiedi la **declaratoria di nullità di operazioni in strumenti finanziari** causata dalla mancanza e quindi dalla nullità del contratto quadro, le parti non abbiano avanzato alcuna richiesta di istruttoria orale o di Ctu e la causa sia, pertanto, di natura esclusivamente documentale. (Trib. Torino, 29-09-2010)

E' possibile far ricorso al procedimento di cui agli artt. 702-bis c.p.c. e ss. al fine di **determinare il saldo del conto corrente**, posto che, ove non siano state dedotte prove testimoniali o altre istanze, l'accertamento in questione richiede lo svolgimento di una semplice ctu. (Trib. Brescia, 10-02-2010)

Ai fini dell'applicazione del nuovo procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e segg. c.p.c., anche il **giudizio sull'azione revocatoria fallimentare** è suscettibile di essere trattato con il rito previsto dal nuovo procedimento sommario di cognizione in quanto, pur essendosi discusso in passato in ordine alla natura collegiale o monocratica delle cause di revocatoria fallimentare, numerose pronunce della suprema Corte hanno risolto la questione nel senso della natura monocratica. (Trib. Prato, 09-11-2009)

L'elemento decisivo per valutare la percorribilità o meno del rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. è l'attività istruttoria da svolgere e non anche l'oggetto della domanda o la tipologia della controversia. L'applicabilità del rito predetto, pertanto, non dipende dalla complessità delle cause, facili o difficili in base all'oggetto della domanda ed alle questioni da trattare e decidere, bensì tra cause che richiedono un'attività istruttoria articolata e complessa e cause che richiedono un'istruzione breve e semplice, o, addirittura, non richiedono affatto attività istruttoria, da individuarsi esclusivamente in base al thema probandum proposto dalle parti. Qualora la controversia sottoposta all'esame del Giudice non necessiti di attività istruttoria, in quanto avente ad oggetto questioni esclusivamente di natura giuridica ed istruttoria documentale, **deve ritenersi applicabile il rito sommario, come nell'ipotesi in cui si controverta in materia di anatocismo bancario**, ove l'istruttoria attiene ad un verifica tecnica contabile della gestione del conto corrente, sulla base del contratto sottoscritto tra le parti e il riscontro con la documentazione bancaria (estratti conto), essendo pacifico il presupposto dell'esistenza di un negozio giuridico in essere tra la Banca e il cliente. Trib. Campobasso, 09-05-2013

Le controversie per la **liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato** nei confronti del proprio cliente previste dall'articolo 28 della l. n. 794 del 1942 - come risultante all'esito delle modifiche apportategli dall' art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima legge - devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del menzionato d.lgs. n. 150 , anche ove la domanda riguardi l'"an" della pretesa, senza possibilità, per il giudice adito, di trasformare il rito sommario in ordinario, ovvero di dichiarare l'inammissibilità della domanda (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 08-03-2017, n. 5843 ; conf. Cass. civ. Sez. VI - 3, 29-02-2016, n. 4002)

L'opposizione, ex art. 645 c.p.c. al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per prestazioni giudiziali è regolata dal rito sommario di cognizione ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. , secondo quanto previsto dall' art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, **sicché il relativo atto introduttivo deve avere la forma del ricorso e non dell'atto di citazione.** (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 10-05-2017, n. 11479)

Cass. civ. Sez. Unite, 23/02/2018, n. 4485

A seguito dell'introduzione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della legge n. 794 del 1942, come sostituito dal citato D.Lgs., può essere introdotta: a) o con un **ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c.**, che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale", disciplinato dal combinato disposto dell'art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato D.Lgs. e dunque dalle norme degli artt. 702-bis e segg. c.p.c., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del D.Lgs.; b) o con il **procedimento per decreto ingiuntivo** ai sensi degli artt. 633 e segg. c.p.c., l'opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis e segg. c.p.c. ed è disciplinata come sub a), ferma restando l'applicazione delle norme speciali che dopo l'opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648, 649 e 653 c.p.c. (quest'ultimo da applicarsi in combinato disposto con l'ultimo comma dell'art. 14 e con il penultimo comma dell'art. 702 ter c.p.c.). Resta, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702-bis e segg. c.p.c.

La controversia di cui all'art. 28 della legge n. 794 del 1942, tanto se introdotta con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c, quanto se introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, ha ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato tanto se prima della lite vi sia una contestazione sull'an debeatur quanto se non vi sia e, una volta introdotta, resta soggetta (nel secondo caso a seguito dell'opposizione) al rito indicato dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente dell'avvocato non si limiti a sollevare contestazioni sulla quantificazione del credito alla stregua della tariffa, ma sollevi contestazioni in ordine all'esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite ed in genere riguardo all'an.

Soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione, di accertamento con efficacia di giudicato di un rapporto pregiudicante), l'introduzione di una domanda ulteriore rispetto a quella originaria e la sua esorbitanza dal rito di cui all'art. 14 comporta che, ai sensi dell'art. 702-ter, comma 4, c.p.c., si debba dar corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario congiuntamente a quella ex art. 14, qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un'istruzione sommaria, mentre, in caso contrario, si impone di separarne la trattazione e di procedervi con il rito per essa di regola previsto (non potendo trovare applicazione, per l'esistenza della norma speciale, la possibilità di unitaria trattazione con il rito ordinario sull'intero cumulo di cause ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c.)

L. 08/03/2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie)

Art. 8. Tentativo obbligatorio di conciliazione

1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.

[. . .]

3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, **il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile**. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile

DAL RITO ORDINARIO AL RITO SOMMARIO

c.p.c. art. 183-bis. Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 14, comma 2, del medesimo D.L. n. 132/2014.

In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, ex art. 645 c.p.c. nel caso in cui, alla prima udienza, il giudice rilevi che l'opposizione è del tutto generica e priva di qualsiasi riscontro documentale, concedendo la provvisoria esecutorietà del decreto opposto a norma dell'art. 648 c.p.c., può disporre la conversione del rito ex art. 183-bis c.p.c., così da definire il procedimento mediante ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. (Trib. Bologna Ordinanza, 28-05-2015)

L'INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO

La domanda si introduce con ricorso che deve contenere:

- L'indicazione del Tribunale davanti al quale la domanda è proposta
- Le generalità del ricorrente e del resistente
- La determinazione della cosa oggetto della domanda
- L'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni
- L'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende avvalersi ed in particolar modo dei documenti offerti in comunicazione
- Il nome e cognome del procuratore e l'indicazione della procura
- L'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre i termini di legge (10 gg.) implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.

IL PROCEDIMENTO SOMMARIO E LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

La mediazione cd. obbligatoria, prevista dall'art. 5, co. 1 e 4, D.Lgs. n. 28 del 2010, è esclusa per le cause introdotte nelle forme del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis ss. salvo che, per la complessità istruttoria o contenutistica della controversia, sia necessario procedere ad un'istruzione non sommaria che imponga la conversione del processo nel rito ordinario di cognizione, nel qual caso dovrà procedersi secondo quanto previsto dal 1° co. dell'art. 5, D. Lgs. n. 28 del 2010 (T. Firenze, 22.5.2012).

L'azione esperita nelle forme del rito sommario di cognizione non esclude la previa instaurazione del procedimento di mediazione, non essendo il rito a determinare l'obbligatorietà del procedimento conciliativo, bensì la natura della controversia (T. Torino 23.3.2015).

LA FORMULAZIONE DELLA VOCATIO IN IUS

Invita

*Il sig. _____ nato a _____ il _____ e
residente in _____ Via _____
CF _____ a costituirsi nel termine di dieci giorni prima
dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 702 bis e a
comparire nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi
del secondo comma dell'art. 702 bis, con l'avvertimento che la
costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt.
38 e 702bis commi 4 e 5*

In materia di procedimento sommario di cognizione, il mancato avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. nel ricorso introduttivo, applicabile ex art. 702 bis c.p.c., comporta, ove il convenuto si sia costituito lamentandone la mancanza, non la rinnovazione dell'atto, ma il semplice spostamento d'udienza ex art. 164, comma 3, c.p.c., così da consentire alla parte di perfezionare la propria difesa senza incorrere in preclusioni e decadenze; ove, peraltro, tale differimento sia attuato mediante la rinnovazione del ricorso e della sua notificazione, si è in presenza di un'attività processuale sovrabbondante, la cui irregolarità formale (nella specie, per essere stato notificato l'atto alle parti personalmente e non al loro difensore costituito) non produce effetti invalidanti in base al principio "utile per inutile non vitiatur". (Cass. civ. Sez. VI - 2, 29-09-2015, n. 19345)

I PASSI SUCCESSIVI

- Formazione del fascicolo
- Deposito ed iscrizione a ruolo
- Designazione del giudice
- Fissazione della prima udienza con decreto
- Notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza al convenuto almeno trenta giorni (anche nelle ipotesi di notifica all'estero) prima **della data fissata per la costituzione del convenuto**. Si tratta di un termine perentorio, inderogabile ed assoluto. Secondo l'opinione prevalente deve intendersi quale termine libero, ovvero non si computa né il dies a quo né il dies ad quem ed è altresì soggetto alla sospensione nel periodo feriale

- Entro il termine su indicato la notifica deve essere effettuata, non essendo sufficiente la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
- Se la notifica non è neppure tentata o è effettuata in luogo assolutamente eterodosso, cioè in alcun modo ricollegabile con quello di residenza del convenuto, si verifica un'ipotesi di inesistenza della notificazione, la quale non può essere sanata ex art. 291 (Cass. Civ. 10.02.05 n. 2722; Cass. Civ. 12.06.2007 n. 13760)
- Se la notifica è stata eseguita, ma è nulla per qualsivoglia ipotesi, il giudice, in difetto di costituzione del convenuto, su istanza di parte assegna termine per la rinnovazione della notificazione rinviando ad udienza successiva. In caso di omessa rinnovazione della notifica il giudizio sarà dichiarato estinto ex art. 307 c.p.c.
- Se la notifica è ritualmente effettuata, ma non è stato rispettato il termine dilatorio di comparizione il giudice, in mancanza di costituzione del convenuto o qualora questi ne faccia richiesta, assegna termine per la rinnovazione della notificazione rinviando ad udienza successiva. In tal caso la rinnovazione ha effetto sanante ex tunc

LA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO

Il convenuto deve costituirsi almeno **dieci giorni** prima dell'udienza fissata nel decreto.

Non trattandosi di termine libero, ai fini del computo, non deve considerarsi il giorno dell'udienza mentre deve computarsi quello del deposito della memoria (cfr. Cass. Civ. 26/95). Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è anticipata (e non prorogata) di diritto al primo giorno antecedente non festivo. Se il termine di costituzione scade di sabato, il resistente deve costituirsi in tale giornata posto che anche il novellato art. 155 c. 5 non trova applicazione per i termini che corrono a ritroso. Si applica a tale termine la sospensione per il periodo feriale.

La costituzione del convenuto avviene con il deposito, nel termine su indicato, della comparsa di costituzione e risposta e del fascicolo di parte contenente i documenti che si offrono in comunicazione, presso la Cancelleria del Tribunale adito.

Nella memoria difensiva il convenuto deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi istruttori di cui intende avvalersi ed i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni.

A pena di decadenza il convenuto deve:

- Proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (es eccezione di prescrizione);
- Formulare eventuali domande riconvenzionali
- Formulare eventuale richiesta di chiamata di terzo in garanzia

LA CHIAMATA DEL TERZO

- Il convenuto che intenda chiamare il terzo deve farne dichiarazione in seno alla comparsa di costituzione tempestivamente depositata e contestualmente richiedere (a pena di inammissibilità) al giudice designato lo spostamento dell'udienza
- La chiamata del terzo è ammessa **solo nei casi di chiamata in causa in garanzia propria o impropria**
- Il giudice, accertata la regolarità della costituzione e della citata natura della chiamata in causa del terzo, provvede a fissare nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire, con decreto comunicato a cura della cancelleria alle parti costituite
- Il convenuto, ottenuto il differimento, deve provvedere a chiamare in causa il terzo mediante citazione del medesimo a comparire alla suddetta nuova udienza.
- Si applicano ai fini della costituzione del terzo chiamato, le medesime disposizioni di cui all'art. 702 bis comma 4

L'UDIENZA DI COMPARIZIONE



Il giudice dichiara il ricorso inammissibile

Il giudice, stante la complessità dell'istruttoria, dispone il mutamento del rito e fissa l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.

Il giudice ritenuto applicabile il rito a cognizione sommaria, avvia la relativa istruttoria

LA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA'

- Il Giudice ove ritenga di non essere competente lo dichiara con ordinanza
- Parimenti ove ritenga che la materia esuli dall'ambito di applicazione del procedimento sommario, lo dichiara con **ordinanza non impugnabile**. Allo stesso modo si pronuncia sull'eventuale riconvenzionale qualora esorbiti dal predetto ambito applicativo
- Nelle ipotesi in cui o il ricorrente o il convenuto abbiano proposto congiuntamente più domande di cui solo alcune rientranti nel disposto di cui all'art. 702 bis, il giudice non dispone la separazione dei giudizi, **bensì dichiara tout court l'inammissibilità delle domande (anche riconvenzionali) riservate alla cognizione ordinaria**

IL MUTAMENTO DEL RITO

Qualora il giudice ravvisi – in base alle difese svolte dalle parti e delle richieste istruttorie – che la causa sia troppo complessa per essere compatibile con la istruzione sommaria, con **ordinanza non impugnabile** ex art. 177 c. 3 n. 2, provvede al mutamento del rito, all'uopo fissando l'udienza ex art. 183 - o laddove si opini applicabile l'istituto de quo al rito lavoro - ex art. 420 per la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie, fermo restando le preclusioni già maturate

Qualora sia la sola domanda riconvenzionale a non poter essere delibata in via sommaria, ne dispone la separazione di modo che il processo sommario prosegua con riferimento alla sola domanda principale, salvo che le due domande (in virtù di un rapporto di pregiudizialità o dipendenza) non debbano essere trattate unitariamente, giacché in tal caso disporrà il mutamento del rito tout court

Nel procedimento sommario di cognizione la pronuncia dell'ordinanza di conversione del rito da sommario in ordinario, ex art. 702-ter, 3° comma, c.p.c., costituisce la barriera preclusiva per la formulazione di nuove istanze istruttorie (Cass. civ. Sez. II, 18-12-2015, n. 25547)

La Suprema Corte ha affermato che, se nel corso di un procedimento sommario di cognizione, ex art. 702-bis cod. proc. civ., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altro giudizio, il giudice deve disporre il passaggio al rito della cognizione piena, secondo quanto disposto dall'art. 702-ter, terzo comma, cod. proc. civ.. E' perciò illegittima l'adozione, nell'ambito del rito sommario, di un provvedimento di sospensione del processo. (Cass. Civ. Ord.n. 3 del 2 gennaio 2012)

L'ISTRUTTORIA SOMMARIA

Qualora il Giudice ritenga, invece, la sussumibilità della fattispecie nell'ambito applicativo del procedimento sommari, sentite le parti, procede, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto.

La norma attribuisce al giudice un potere istruttorio a carattere officioso di vasta portata il cui unico limite è quello del principio del contraddittorio e della conseguente inviolabile posizione di parità che deve essere assicurata alle parti nel corso del compimento degli atti istruttori

Al giudice è quindi attribuito il potere di udire i testimoni, assumere informazioni presso la p.a. o organi di polizia, effettuare ispezioni dei luoghi, disporre l'esibizione di singoli documenti, rimettere al ctu l'effettuazione di singoli atti istruttori

Nel procedimento sommario di cognizione il mezzo istruttorio della consulenza tecnica è compatibile con il rito semplificato. Di talché va esente da censure la pronuncia giudiziale con la quale il giudice, ammesso l'anzidetto mezzo istruttorio, abbia ritenuto non necessaria l'adozione del rito ordinario, stante la compatibilità della natura della controversia e delle modeste attività istruttorie con il rito speciale (App. Campobasso, 31-01-2017; conf. Trib. Catania 03/05/2016)

Il requisito dell'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui all'art. 702 *bis* comporta per la parte l'onere di specificare il mezzo di prova richiesto, delimitandone l'oggetto e indicando le persone che devono compierlo, con la conseguenza che la prova testimoniale dovrà essere dedotta sin dall'atto introduttivo in capitoli separati e con indicazione dei testimoni (T. Mondovì 12.11.2009).

L'ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO O DI RIGETTO

All'esito dell'istruttoria il giudice provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande statuendo pure sul governo delle spese.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale e per la trascrizione

L'ordinanza pur dar luogo non già al procedimento di attuazione di cui all'art. 669duodecies, bensì al procedimento di esecuzione forzata di cui al terzo libro del codice di procedura civile

L'ordinanza produce gli effetti di cui all'art. 2909 c.c. se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, talché si è in presenza di una **pronuncia a carattere decisorio** che contiene un vero e proprio accertamento potenzialmente definitivo sulle situazioni soggettive dedotte in lite che non si differenzia dalla sentenza resa nei procedimenti contenziosi ordinari

IL GIUDIZIO DI APPELLO

L'appello avverso l'ordinanza di accoglimento o di rigetto deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla sua notificazione. In difetto resta operante il termine semestrale decorrente dal deposito.

L'appello – stante il silenzio del legislatore – deve ritenersi proponibile con atto di citazione ad udienza fissa o ricorso nelle ipotesi di controversie soggette al rito laborista-locatizio

Sono ammessi nuovi mezzi istruttori e nuovi documenti quando il collegio li ritiene **rilevanti** ai fini della decisione o quando la parte dimostri di non averli potuto produrre nel corso del giudizio di primo grado per fatto ad essa non imputabile

Qualora sia necessario procedere all'assunzione di mezzi di prova il presidente del collegio può delegare uno dei componenti del collegio. Pur nel silenzio de legislatore si opina che il provvedimento con cui si definisce il giudizio di appello sia costituito dalla sentenza.

Nel procedimento sommario di cognizione, l'ordinanza di rigetto della domanda è, al pari di quella di accoglimento, appellabile ex art. 702-quater c.p.c., nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data della sua notificazione ad istanza di parte ovvero, se anteriore, della sua comunicazione di cancelleria, stante la loro equiparazione ai fini della produzione degli effetti della cosa giudicata, ai sensi del cit. art. 702-quater. (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 08-03-2017, n. 5840; conf, Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 31-10-2016, n. 22119)

Nel procedimento sommario di cognizione, anche l'ordinanza di rigetto della domanda è appellabile ex art. 702 quater c.p.c., il cui richiamo al comma 6 dell'art. 702 ter c.p.c. va letto in continuità col comma 5, quest'ultimo riferito sia all'accoglimento che al rigetto, essendo peraltro contraria ai principi di eguaglianza, ragionevolezza e difesa un'appellabilità "secundum eventum litis". (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 02-11-2015, n. 22387)

Nel procedimento sommario di cognizione, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 702-quater c.p.c. per la proposizione dell'appello avverso l'ordinanza emessa ex art. 702-ter, comma 6, c.p.c., **la comunicazione di cancelleria deva avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione.** (Cass. civ. Sez. III, 23-03-2017, n. 7401)

In tema di procedimento sommario di cognizione, il termine per proporre appello avverso l'ordinanza resa in udienza e inserita a verbale decorre, pur se questa non è stata comunicata o notificata, **dalla data dell'udienza stessa**, equivalendo la pronuncia in tale sede a "comunicazione" ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c. (Cass. civ. Sez. II Sent., 06-06-2018, n. 14478)

In tema di procedimento sommario di cognizione, l'art. 704-quater disciplina un mezzo di impugnazione che ha natura di appello (e non di reclamo cautelare), la cui mancata proposizione comporta il passaggio in giudicato dell'ordinanza emessa ex art. 702-bis cod. proc. civ., prefigurando un procedimento con pienezza sia di cognizione (come in primo grado) che di istruttoria (a differenza del primo grado, ove è semplificata), analogo a quello disciplinato dall'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che tale impugnazione va proposta alla corte d'appello e non al tribunale in sede collegiale (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 14-05-2013, n. 11465)